

Bonus per l'occupazione giovanile stabile

Art. 16

Il DDL di Bilancio per il 2018 prevede la possibilità per le imprese che assumono giovani lavoratori di fruire di uno sgravio contributivo.

Rapporti incentivati

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2018 e la durata triennale del beneficio a partire dalla stessa data.

L'esonero spetta anche nel caso di:

- trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione;
- prosecuzione di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Sono escluse le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti di apprendistato professionalizzante stipulati con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Limiti di età

- Dal 1° gennaio 2018: fino a **35 anni**.
- A decorrere dal 1° gennaio 2019: fino a **30 anni**.
- Nel caso di datori di lavoro con sede in **Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna**:
 - fino a **35 anni**
 - **oltre i 35 anni, per persone disoccupate da almeno 6 mesi** (cfr. paragrafo **“Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno”**)

Nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, il

lavoratore non deve aver compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto.

Ammontare

Il bonus consiste in un **esonero del 50% dei contributi** previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nei limiti di **3.000€ su base annua**. L'esonero ha una **durata massima di 3 anni**.

Nei casi di prosecuzione (successiva al 31 dicembre 2017) di un **contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato**, la **durata massima** dell'esonero è di **1 anno** (fermo restando l'importo massimo di 3.000€ annui) a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi relativi al rapporto di apprendistato (art. 47, comma 7 d.lgs. 81/2015).

Il bonus è elevato al **100% dei contributi** nel caso di datori di lavoro che assumono studenti/apprendisti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo (cfr. paragrafo "**Bonus assunzionale post-alternanza o apprendistato formativo**") o in caso di datori di lavoro del Mezzogiorno che assumono di un giovane *under 35* o un disoccupato da oltre sei mesi oltre i 35 anni (cfr. paragrafo "**Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno**").

Le condizioni per la fruizione dell'incentivo

Lavoratore

Non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il **medesimo** o con un **altro datore di lavoro** escluso il caso in cui l'esonero sia stato parzialmente usufruito in relazione a precedenti assunzioni e comunque solo per il periodo residuo.

Datore di lavoro

Non deve avere effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o **licenziamenti collettivi** nella medesima unità produttiva nei **6 mesi precedenti l'assunzione**.

Non deve effettuare licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con lo sgravio contributivo nei sei mesi successivi l'assunzione incentivata.

In questo caso, **il bonus viene revocato** e viene **disposto il recupero del beneficio già fruito** fermo restando la possibilità per diverso datore di lavoro di fruire dell'incentivo rimanente.

Infatti, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, **la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro** privati che assumono il lavoratore.

Principio di “portabilità” del bonus

Nel caso in cui l’incentivo sia fruito solo parzialmente e il lavoratore venga assunto da un nuovo datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro per l’importo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione.

Casi di esclusione

L’esonero **non si applica** ai rapporti di **lavoro domestico** e ai **rapporti di apprendistato**.

Cumulabilità con altri incentivi

Il beneficio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di **finanziamento** previste dalla normativa vigente, limitatamente al loro periodo di applicazione.

Monitoraggio

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, al monitoraggio del **numero di rapporti di lavoro attivati con la fruizione dello sgravio** e delle **conseguenti minori entrate contributive**, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Bonus assunzionale post-alternanza o apprendistato formativo

Lo sgravio **sale al 100% dei contributi per tre anni**, per un **importo massimo pari a €3.000 annui**, per i datori di lavoro che assumono, **entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio**:

- **Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro:**
 - pari almeno al 30 % delle ore di alternanza previste dalla L.107/2015 (400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei);
 - pari ad almeno 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di leFP;
 - pari ad almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza negli istituti tecnici superiori;

- pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

- Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di **apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

La Legge di Bilancio ha previsto la possibilità per i programmi operativi nazionali, cofinanziati con risorse del FSE e dei Programmi Operativi Complementari, di prevedere misure per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.

L'agevolazione può arrivare fino al 100% dei contributi per il 2018, fermo restando il limite massimo di €3.000 annui.

Il bonus è rivolto ai datori di lavoro privati con sede in **Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna** che assumono:

- Giovani **sotto i 35 anni**;
- Persone **oltre i 35 anni, se prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**.